

Visto:  
Si pubblica  
Balenti

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

Codice Fiscale: 80012000826  
Partita IVA: 02711070827

Palermo, 20 MAG. 2015  
Prot. n. 7794

**Oggetto: Elezioni amministrative 2015 – Modalità di espressione di voto nelle elezioni amministrative in Sicilia.**

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Patrizia Valenti - Tel. 091.7074414 – fax 091.7074299  
e-mail: [p.valenti@regione.sicilia.it](mailto:p.valenti@regione.sicilia.it)

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di**

AGRIGENTO – CALTANISSETTA - CATANIA -  
ENNA – MESSINA - PALERMO - RAGUSA -  
SIRACUSA - TRAPANI

**LORO SEDI**

e, p.c. Al Ministero dell'Interno  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali  
**ROMA**

### **Premessa**

**In tema di espressione di voto, si ravvisa la necessità di emanare la presente ai Presidenti degli Uffici di sezione affinché gli stessi informino l'elettore che, per le elezioni amministrative, scheda elettorale di colore celeste, è possibile esprimere sino ad un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale.**

La legge regionale n° 6 del 05/04/2011, pubblicata nella G.U.R.S. n° 16 del 11.04.2011 – Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali e la legge regionale n° 8 del 10/04/2013 pubblicata nella G.U.R.S. N° 18 del 12/04/2013 – Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere, hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti, tra l'altro, la manifestazione di voto.

Al riguardo, per quanto di competenza di questo Servizio elettorale, si rappresenta quanto segue:

alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla

materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell'art. 117 secondo comma, lett. f), della Costituzione e dall'art. 3 dello Statuto della Regione siciliana.

Ciò al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate quote), sia, per la fase di votazione, **la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso.**

Si riporta di seguito la normativa di riferimento a seconda delle fasce demografiche di comuni: sotto 10.000 abitanti; da 10.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti.

#### **Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.**

Il comma 1 lettera b) dell'art. 1 della l.r. n° 8 del 10 aprile 2013 aggiunge all'art. 2 della l.r. 35/97, dopo il comma 3, il seguente comma:

3 bis. "Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza."

**Ulteriore affermazione del principio dell'equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro, appartenenti alla stessa lista. Con tali norme viene sancito l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso genere.**

Nessuna modifica è apportata dalla presente legge alle modalità di espressione del voto al candidato sindaco, l'elettore, quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

- a) apporre un segno solo per un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato alla carica di sindaco e non anche per la lista ad esso collegata;
- b) apporre un segno sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso varrà in favore della lista e non anche per il candidato sindaco ad essa collegato;
- c) apporre un segno per il candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul simbolo di una lista che sia o meno collegata al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore.

**La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione deve anche essere espressa dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l'altra di genere**

**femminile, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi, di tracciare un segno sul simbolo della lista.**

**Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti.**

Il comma 2 dell'art. 2 ter è sostituito dal seguente:

2. "Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due preferenze per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza nel caso in cui i candidati votati appartengano allo stesso genere"

**La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l'altra di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi, di tracciare un segno sul simbolo della lista.**

**Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.**

Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

2. "Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza"

**Viene ancora una volta evidenziato che l'elettore ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda, qualora di genere uguale alla prima.**

All'art. 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. " L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza."

Il concetto di "genere" nella formazione delle liste dei candidati ai consigli comunali, è stato introdotto dall'art. 3 della l.r. 6/2011. La sostituzione del suddetto comma 3 dell'art. 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali, ribadisce ulteriormente il concetto specificando che le preferenze possono essere sino ad un massimo di due, appartenenti esclusivamente alla stessa lista e sempre di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.

b) "il comma 4 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana è soppresso".

Infatti il suddetto comma indicava espressamente che non poteva essere data, in nessun caso, più di una preferenza. Con l'introduzione della l.r. n.8/2013 le preferenze, come già più volte ribadito, possono essere espresse sino ad un massimo di due.

c) Il comma 8 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana è sostituito dal seguente:

8. "Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge"

**Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.**

#### **Elezione del Consiglio circoscrizionale e del suo Presidente**

Alla Legge regionale 35/1997, dopo l'art. 4, sono aggiunti gli artt. 4 bis e 4 ter.

L'art.4 bis riguarda l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale il quale, dal 01.01.2012 è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico.

L'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene contestualmente all'elezione del consiglio di circoscrizione; quindi il Presidente del consiglio circoscrizionale dal 01.01.2012, non è più eletto dai consiglieri di circoscrizione nella prima seduta, ma, allo stesso modo del sindaco è eletto dai cittadini.

Al candidato presidente del consiglio di circoscrizione, così come al presidente eletto si applicano le stesse norme in materia di candidatura, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i sindaci dei Comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

Il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale ha l'obbligo di presentare, all'atto della candidatura, il collegamento ad una o più liste che deve essere necessariamente convergente con l'analoga dichiarazione presentata dal delegato della corrispondente lista collegata o da ciascun delegato delle liste collegate.

Inoltre, il candidato presidente del consiglio di circoscrizione deve presentare apposita dichiarazione di non essere candidato, per la stessa carica di presidente, presso altra circoscrizione.

Nulla viene detto per il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale circa la contemporanea candidatura a consigliere di circoscrizione.

Il voto deve essere espresso in modo chiaro e palese per ciascuna preferenza (candidato a Presidente, lista e consigliere) senza possibilità che una preferenza possa essere intesa come manifestazione di volontà dell'elettore di espressione di altra preferenza. Anche per l'elezione del presidente di circoscrizione, quindi, non vale il c.d. "effetto trascinamento".

Viene proclamato eletto presidente del consiglio circoscrizionale il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età.

E' evidente quindi che, in questo tipo di elezioni, non è previsto un secondo turno di ballottaggio.

Vengono espressamente abrogati:

- il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 7 novembre 1997 n° 41, circa l'applicazione di norme per l'elezione del consiglio di circoscrizione;
- il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990 n° 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c, della l.r. 11 dicembre 1991 n° 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 16 dicembre 2008 n° 22 circa la modalità di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione.
- Sempre in tema di circoscrizione di decentramento comunale, al comma 7 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990 n° 142 introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c, della l.r. 11 dicembre 1991 n° 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 16 dicembre 2008 n° 22, sono soppresse le parole "ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali con sistema proporzionale".

**A margine della presente è opportuno ricordare che con legge regionale 5 aprile 2011 n° 6 è stato abolito il cosiddetto "effetto trascinamento" per cui, il voto espresso per il candidato sindaco non si estende alla/e lista/e a lui collegata/e e viceversa.**

Il Dirigente del Servizio 5°

Dott.ssa Patrizia Valenti

